

RIVISTA

DEL

# DIRITTO COMMERCIALE

E DEL

DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

A. SRAFFA E C. VIVANTE

Prof. ord. nella R. Univ. di Torino

Prof. ord. nella R. Univ. di Roma

Volume XIX (1921)

PARTE SECONDA



CASA EDITRICE

DOTTOR FRANCESCO VALLARDI  
MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI  
PADOVA - PALERMO - PISA - ROMA - SASSARI - TORINO - TRENTO - TRIESTE

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - S. PAULO

perciò non si può a questi parificare. Già bene osservò il Tribunale che tale distinzione non trova nella legge alcun fondamento ed anzi dalla eccezione parziale fatta per i frutti pendenti in quanto si debbano considerare mobili soltanto nelle sei settimane precedenti il raccolto, si desumerebbe che per gli alberi non vi sia tale restrizione e tale impedimento alla volontà dei contraenti. La cui libertà è la regola e solo con disposizioni di leggi si può restringere. Il che non è per gli alberi d'olivo.

(Omissis).

P. q. m., ecc.

L'attualizzazione e la mobilitazione della cosa procedono, dunque, di pari passo, in un rapporto di interdipendenza, che non è affatto causale; la mobilitazione funge, nel caso considerato, come il sopravvenire di quell'evento, per cui le cose possono divenire oggetto di potere giuridico separato da quello che insiste sul suolo, nel quale prima erano insesse. (cfr. UNGER, op. e loc. cit.). Correlativamente, il divenire gli alberi attuali come cose per sé stanti, e cioè cose mobili, è il fattore, senza del quale l'efficacia reale della compravendita resterebbe indefinitamente in pendenza. Un giudicato della Cassazione romana del 13 febbraio 1883 (vèdila in *Foro italiano*, 1883, I, col. 450) è in parte sulla buona strada, quando decide che la vendita degli alberi cadui, non ancora recisi, non può fin dall'inizio considerarsi come vendita di cosa mobile, ma presenta la figura di vendita di cosa separata e perciò non è perfetta, se non quando la cosa venga staccata dal suolo.

In tal modo, tutti gli effetti del negozio sono spiegati e le fasi, attraverso le quali esso passa, restano logicamente concatenate in una coerente successione.

\* \*

5. Che si possa per diverso tramite assegnare un diverso contenuto al negozio, configurando, ad esempio, la vendita come se, frattanto, avesse immediatamente ad oggetto gli alberi fatta astrazione dall'evento della loro separazione dal suolo, si presenterebbe come altra delle soluzioni possibili. E verso siffatta costruzione ci si avvierebbe, qualora si credesse di non poter sussumere il caso entro lo schema del negozio su cosa futura. Ma un negozio che, in ipotesi, avesse per finalità l'alienazione di alberi, che siano inerenti al suolo e che debbano continuare a restare tali, senza che, in pari tempo e mercè il negozio medesimo, si alieni allo stesso acquirente degli alberi il suolo al quale essi accedono, non avrebbe senso praticamente; e forse riuscirebbe anche giuridicamente inconcepibile, malgrado ogni più sottile industria costruzionistica. Per conferire al negozio immaginato consistenza sicura, dovrebbe dimenticarsi affatto il principio della accessione, o applicarlo al rovescio contro la lettera e lo spirito degli art. 447 e seguenti del codice civile. (È osservazione del CAOMME [*Parte generale* ecc. trad. it., pag. 192] che mai le cose mobili possono avere accessioni immobili).

Anche per tal verso, è giocoforza ritornare al punto di vista adottato: che il negozio risponde alla sua finalità, solamente in quanto gli alberi siano destinati al distacco dal suolo e si considerino alienati in previsione di siffatto evento.

Dott. FRANCESCO MESSINEO.

## TRIBUNALE DI LIVORNO — 10 dicembre 1920.

Pres. BETTI. — Est. PETRONCELLI.

Odero c. Catenificio Bassoli.

*La sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione nei contratti bilaterali è titolo non per chiedere la liberazione dall'obbligazione, ma per chiedere la limitazione della perdita, cioè la concessione di un termine per l'adempimento e un aumento del prezzo che renda meno gravoso l'adempimento stesso.*

*Fatto.* — Nel settembre 1919 la ditta Catenificio Bassoli Ing. Carlo e C. corrente in Livorno si impegnava verso la ditta N. Odero e C. di Sestri Ponente di fornirle sei guarnimenti catena ferro Best Navy, con traversinò in ferro lucidato del diametro di mm/28 che dovevano servirle per sei cacciatorpediniere che aveva in costruzione per conto della Regia Marina. Si stabiliva che la fornitura dovesse farsi al prezzo di lire 199 al Q.le franco vagono Livorno, ed in tre volte, e cioè per n. 2 guarnimenti entro l'8 marzo 1920, per altri due entro l'8 maggio successivo e per gli ultimi due entro l'8 luglio dello stesso anno.

Il Catenificio Bassoli non adempiva a tale impegno nel termine convenuto e per ciò la ditta Odero con citazione 28 giugno 1920, fatto richiamo al suddetto contratto, e lamentando che fino a quel giorno nemmeno un guarnimento le fosse stato consegnato esponendoli così a gravi danni per la conseguente ritardata consegna delle navi alla R. Marina e per l'applicazione a di lei carico delle penalità contrattuali, conveniva la nominata ditta Catenificio Ing. Carlo Bassoli e C. dinanzi a questo Tribunale chiedendone la condanna all'immediata consegna dei sei guarnimenti di catena ad essa commessi nel settembre 1919, al risarcimento dei danni da essa attrice risentiti fino alla consegna di dette catene, al risarcimento degli altri maggiori danni in caso che per mancata consegna essa avesse dovuto provvedere altrove a prezzo superiore, ed alla rivalsa delle spese.

*Diritto.* — Sui termini del contratto e sul fatto materiale della inadempienza non esiste divergenza fra le parti.

La discussione deve quindi versare soltanto sulle cause e sulle conseguenze della inadempienza stessa.

In ordine alle cause, secondo la difesa della ditta convenuta, occorre distinguere due periodi di tempo; e cioè: quello che corrisponde al termine contrattuale stabilito per la consegna delle catene, e quello successivo. Durante il primo periodo l'adempimento del contratto sarebbe stato materialmente ed assolutamente impossibile alla ditta Bassoli per mancanza di ferro con cui fabbricare le catene; durante il secondo periodo invece l'adempimento sarebbe stato, come lo sarebbe attualmente, impossibile in modo relativo, in quanto che il costo delle materie prime e della lavorazione raggiunsero tale altezza, che l'osservare il contratto sarebbe stato gravoso eccessivamente per il Catenificio.

In ordine alla impossibilità materiale del primo periodo la ditta convenuta espone che fino dal 1918 essa aveva commesso allo Stabilimento metalurgico Figure di Sestri Ponente la trasformazione di 600 tonn. di ferro omogeneo in ferro per fabbricazione di catene; ma che il detto Stabilimento

spiega che egli non intende affatto invocare il noto decreto 27 maggio 1915 n. 739 ormai revocato, ma che le sue ragioni hanno fondamento nel diritto nella legge comune; giacché egli oltre a chiedere l'esonero dalla prestazione per la impossibilità di eseguirla, essendogli mancata la materia prima lo chiede pure per la sopravvenuta onerosità eccessiva della prestazione stessa e se tale onerosità non bastasse a far pronunciare la sua completa ed immediata liberazione, egli la deduce come titolo per ottenere ai termini dell'articolo 1124 cod. civ. quel congruo aumento di prezzo che il giudice nel suo discreto giudizio crederà determinare, onde il criterio di proporzione fra le condizioni dei contraenti sia mantenuto così come esisteva al momento della conclusione del contratto. Chiede insomma il Bassoli che sia dichiarata operativa nei suoi riguardi la così detta clausola « rebus sic stantibus ».

Ora sono note le vivissime dispute che tutt'ora tengono divise in due opposte schiere gli studiosi, al riguardo del fondamento di questa clausola e dell'efficacia di essa nel nostro diritto, ed è noto pure che, almeno finora, la scuola mostra minor resistenza che la giurisprudenza ad accogliere la clausola che, al tradizionale principio della dottrina classica della colpa, il quale da luogo nelle sue applicazioni pratiche a sanzionare talvolta delle iniquità cui si ribella il buon senso giuridico comune contrappone l'altro principio che offre al giudice il mezzo di temperare il rigore della teoria tradizionale, adottando il concetto della impossibilità relativa quando la esecuzione del contratto per le nuove circostanze, riesce rovinosamente oneroso pel debitore.

Il Tribunale dispensandosi dal riassumere lo stato del dibattito il che sarebbe qui superfluo, non esita però ad affermare che sebbene la legge non contenga norma precisa regolatrice; pure il magistrato che alle necessità contingenti dei fatti deve adattare le norme generali del diritto, non può non preoccuparsi del turbamento che straordinarie ed imprevedute circostanze talvolta apportano nella correttezza e proporzione che deve esistere nelle obbligazioni bilaterali. Si chiama clausola « rebus sic stantibus » o si chiama « presupposizione » vi siano o non vi siano differenze storiche o formali tra i due concetti; certo è che il fondamento di entrambi è « l'equità ». E la equità nella soggetta materia viene in soccorso della giustizia attraverso la disposizione dell'art. 1124 del cod. civ. Il noto decreto 27 marzo 1915 volle porre un momento alle dispute degli interpreti, di fronte allo sconvolgimento di ogni rapporto economico e commerciale che produceva l'entrata in guerra del nostro paese. Già anteriormente però, la dottrina aveva cercato di fuggiare ingegnosi concetti per tentar di giustificare in certe estreme fattispecie la disapplicazione del rigido principio stabilito nell'art. 1225 del cod. civ. o di assegnare più umani confini che non quelli dell'assoluta impossibilità di prestare, al dovere di sforzo del debitore di fronte agli ostacoli frapposti dal fortuito all'eseguitività dei suoi impegni; ed anche la giurisprudenza si era talvolta piegata di fronte alla eloquenza dei casi pratici a riconoscere la necessità di temperare il rigore di quel principio, adottando il criterio dell'impossibilità relativa, quando l'esecuzione del contratto apparisce per le nuove circostanze, divenuta rovinosamente onerosa pel debitore. Ma la giurisprudenza naturalmente procede lenta e cauta nella sua affermazione mentre la guerra imponeva provvedimenti urgenti, giacché non si potevano lasciare alla mercé delle discordi opinioni degli interpreti i debitori che a migliaia venivano a trovarsi nell'impossibilità relativa di adempiere alle assunte obbligazioni. E venne allora il decreto, che rappresenta quasi un intervento marziale del legislatore nella giurisprudenza.

fu inadempiente verso il Catenificio, il quale dovette intentar causa tuttora pendente verso il Tribunale di Genova. Dichiarò inoltre la convenuta che appena intravide l'eventualità che detto ferro per catene non gli fosse puntualmente consegnato dallo Stabilimento di Sesiri Ponente per non trovarsi al caso di non poter far fronte agli impegni assunti verso la ditta Odero si dette a ricercare su altre piazze ed anche all'estero, del ferro di speciale qualità che occorreva per le catene suddette. Su tutto ciò presenta larga documentazione, e cioè la corrispondenza avuta con le acciaiere e ferrriere Lombardes colla società Ferro Acciaio Ghisa di Livorno, coll'acciaieria e ferriera fratelli Radaelli di Milano, colla ditta Noel Dumond e C. di Lione e colla ditta M. Makin di Mannheim. Da quei documenti non impugnati avversariamente, risulta che nessuno dei numerosi stabilimenti sollecitati dal Bassoli, credette di poter assumere gli impegni di fornitura richiesti, garantendo la qualità della materia prima e la consegna nelle determinate epoche. Che il Catenificio Bassoli si fosse effettivamente trovato in difficoltà gravissime per procurarsi la materia prima per la fabbricazione delle catene in questione, risulta poi anche da lettere dell'ufficio tecnico della R. Marina di Livorno in data 4 giugno 1920, n. 2920 prodotte dalla stessa attrice. A tutto ciò questa risponde che il Catenificio avrebbe dovuto già all'epoca in cui concluse il contratto, provvedersi della necessaria materia prima, ma tale rimpovero non ha gran peso perché è consueto che quando una ditta assume un impegno di eseguire certe fabbricazioni e costruzioni, non abbia già pronto tutto il materiale occorrente e che se ne provveda invece successivamente. La stessa ditta Odero infatti, quando assumeva dalla R. Marina la costruzione non aveva certo in cantiere tutto il materiale occorrente. E se una prova di ciò occorresse, sarebbe costituita dalla presente causa.

Ma al Catenificio Bassoli non può farsi un rimpovero di supina imprevidenza e negligenza. Il Tribunale pertanto ritiene sufficientemente provata la impossibilità materiale per il Catenificio Bassoli, di fornire le catene nei termini convenuti, colla conseguenza della sua irresponsabilità per tale inadempienza. Nel tempo successivo l'assoluta impossibilità materiale viene a mancare ma vi subentra una impossibilità relativa nel senso che la produzione delle catene commesse dalla ditta Odero viene a raggiungere tale prezzo che l'esecuzione del contratto, per lire 19 al Q.le diviene eccessivamente onerosa per il Bassoli. Questo dimostra con la fattura delle ferrriere di Pontedecimo in data 3 luglio 1920 e con quelle delle ferrriere di Voltri del 23 ottobre 1919, l'enorme aumento del prezzo del ferro per catene, il quale mentre nell'ottobre 1919 veniva venduto a lire 105 al Q.le, nel luglio successivo ascese a lire 275. A ciò va aggiunto lo aumento del prezzo del carbone e l'aumento sensibilissimo dei salari degli operai e degli stipendi degli impiegati tecnici ed amministrativi oltre alla inevitabile ripercussione che hanno avuto sui prezzi di produzione i turbamenti verificatisi, per cause a tutti note, nella industria siderurgica italiana. Il Bassoli calcola che le catene che si era impegnato di fornire alla ditta Odero al prezzo di lire 199 al Q.le oggi si vendono a lire 450 e 500 il Q.le ed a lui costeranno lire 400 a 420 ciascuna, che l'esecuzione del contratto quale fu stipulato, gli arrecherebbe una perdita del 200 %.

L'avversario, senza contestare tutto ciò, chiede che la ditta Bassoli sia dichiarata tenuta, senz'altro alla esecuzione del contratto, osservando che le disposizioni eccezionali emanate per le obbligazioni contrattuali divenute eccessivamente onerose a causa della guerra, oggi più non vigono. Ma il Bassoli

Caduta ormai la legislazione di guerra, e per necessità costituzionali anche in quelle parti che si sarebbero potute riconoscere di utilità permanente; e caduto quindi il decreto suddetto: rimane tuttavolta libero al pensiero giuridico ed alla evoluzione esegetica l'ulteriore cammino verso orizzonti più umani a cui sospinge il nuovo assetto sociale creato dai profondi perturbamenti della immane guerra. A tale evoluzione pertanto, il ricordo del decreto non solo non è di ostacolo, ma anzi porta un apprezzabile contributo storico.

L'obbiezione che più spesso si suol ripetere contro la clausola « rebus sic stantibus » è che contrasta col concetto dell'alea dipendente dagli spostamenti del mercato e che è inscritta nei contratti e specialmente in quelli commerciali; ma siffatta obbiezione non basta a far bandire senz'altro la clausola stessa; perchè questa non deve essere intesa come eliminataria di ogni alea e come facile sanatoria per la mala fede o la inerzia dei contraenti. E invece appunto nella retta e cauta applicazione della clausola che si appalesano i pregi. Non abbia il debitore alcun lucro laddove un lucro egli si riprometteva; si tramuti per lui in perdita lo sperato guadagno, sia questa perdita sensibile ed anche molto sensibile, ma abbia essa alla fine un limite e non si cambi in rovina.

Così soltanto il Tribunale intende il « rebus sic stantibus » e soltanto in tali limiti intende applicarlo.

Dunque non liberazione dall'obbligazione per la ditta Bassoli, non completo riparo alla sua perdita, ma soltanto limitazione della perdita stessa. Abbia la ditta la concessione di un ristretto termine per l'adempimento dei suoi obblighi, ed abbia un aumento di prezzo che renda non vantaggioso per lei, ma soltanto meno gravoso l'adempimento stesso.

Una circostanza di fatto che potrebbe far nascere il dubbio che in punto di fatto manchi ogni base a questa conclusione, è quella che il Catenificio Bassoli ebbe in un dato momento una certa quantità di catene che forse poteva servire alla ditta Odero, e che invece cedette ad altri per uso dei piroscafi; ma a parte il dubbio che quelle catene non rispondessero ai requisiti fissati nel contratto, certo è che la disponibilità di esse si ebbe quando già il Catenificio versava nell'impossibilità relativa di cederle al prezzo di lire 199 a Q.le che la ditta Odero si rifiuta di aumentare.

P. q. m., ecc.

## TRIBUNALE DI VENEZIA — 6 dicembre 1920.

Pres. CECCATO. — Est. CIOTTO.

*Brick c. Block.*

*La incapacità processuale di sudditi della repubblica dell'Austria tedesca è cessata per virtù del decreto 23 luglio 1919 n. 1305.*

*Posta in un contratto di società una clausola compromissoria, la quale sottrae alla autorità giudiziaria tutte le controversie sorte in dipendenza del contratto sociale, rientrano nella competenza degli arbitri anche le liti sorte tra i soci dopo la estinzione della società, purché in dipendenza di questa.*

*Spetta invece sempre all'autorità giudiziaria il giudizio sullo scioglimento di una società di commercio a termini dell'art. 99 cod. civ.*

*Se in una società collettiva tutti i soci abbiano eguali poteri amministrativi non può un d'essi chiedere contro l'altro lo scioglimento della società a termini del detto articolo (1).*

*Diritto.* — Il Tribunale osserva sulla eccezione pregiudiziale sollevata dal Block contro il Brick riguardo alla legittimità della citazione, perchè proveniente da suddito austro-ungarico cui era stata tolta la capacità pro-

### (1) *Intorno allo scioglimento delle società irregolari.*

Il Tribunale di Venezia continua, con questa sentenza, a trattare con scarsa precisione una questione molto delicata relativa allo scioglimento delle società di fatto. La sentenza d'oggi è, come più sobria, così un poco più cauta dell'altra 12° maggio 1920, *Foro ven.*, 1920, 360; ma corre sempre su una china pericolosa.

Stimo che sia dovere della critica avvertire il pericolo. L'art. 99 è uno degli strumenti più importanti del nostro diritto delle società; costituisce una specie di valvola di sicurezza del sistema. Val la pena di studiarne un poco il funzionamento. Sono certo che se il Tribunale ci ripensa saprà trovar la via giusta per conciliare la buona fede col rispetto al regime positivo delle società irregolari.

L'art. 99 è preciso: « in mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le società in nome collettivo e in accomandita semplice ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scioglimento della società ». Parrebbe, a leggerlo con semplicità, che per ottenere lo scioglimento il socio non avesse bisogno d'altro che di dimostrare la mancanza dell'atto scritto o delle pubblicazioni. Ma il Tribunale dice che questo è semplicismo.

Perchè? Perchè « se l'infrazione della legge che dispone le formalità della pubblicazione deve ascriversi anche a colpa del socio che invoca lo scioglimento ed aveva obbligo insieme con gli altri di provvedere alla pubblicazione non può dichiararsi lo scioglimento, altrimenti il socio che incorse in colpa avrebbe facoltà di violare liberamente le obbligazioni assunte nel contratto sociale. È troppo evidente la immoralità della contraddizione tra obbligo imposto dalla legge e esercizio della facoltà di chiedere lo scioglimento... ». La sentenza precedente spiega che l'azione del socio è paralizzata da una *exceptio doli*.